

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Sez. III Civile

Nella persona della dr.ssa Laura Ferraro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 43418/09 promossa da

**Loredana**, residente in Torino, elettivamente domiciliata in Torino, via Vela  
27, presso gli avv. ti Sergio Tricarico e Alessandro Meregaglia che la rappresentano e  
difendono per delega a margine dell'atto di citazione

attrice

contro

**Società Reale Mutua di Assicurazioni**, in qualità di impresa designata per il Fondo di  
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante Dominici dr.  
Francesco Giorgio, con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, elettivamente  
domiciliata in Torino, via Bertola 59 presso l'avv. Carlo Vaira  
che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione notificato

convenuta

Oggetto: *risarcimento danni da circolazione stradale*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

La parte attrice: Voglia il Giudice di Pace, previe declaratorie del caso, condannare la  
convenuta società in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare all'attrice  
la somma di € 3.628,48 quale risarcimento del danno biologico, oltre al risarcimento  
per il "danno morale soggettivo" nella misura del 30 % del biologico e al rimborso della  
spesa per la perizia medico legale e delle spese legali stragiudiziali; ovvero a pagare

Prenotata copie il 16 OTT 2010  
Rilasciata copie a 21 ENN  
Avv. TRICARICO  
Applicata marche da  
Torino

E' stata rilasciata copia esecutiva  
all'Avv. TRICARICO SERGIO  
nell'interesse di STURICCHIO LOREDANA  
Torino

10030/10  
Sentenza N. 10030/10  
Spediz. n. 23/9/10  
Depositata il 05 OTT 2010  
R.G. N. 43418/09  
Cron. N. 69950/10  
Rep. N. 6938/10  
Ref

la diversa somma accertanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro. Con il favore delle spese di causa oltre Iva, Cpa e 12,50 % di rimborso spese generali e successive occorrente.

La convenuta : Voglia il Giudice di Pace, nel merito respingere le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto e per l'effetto assolvere la convenuta da ogni avversaria pretesa. In subordine, contenere l'eventuale condanna della società nei limiti della colpa ascrivibile al conducente del veicolo non identificato per l'ipotesi di ricostruzione dei fatti nei termini indicati dall'attrice.

Con il favore delle spese di causa oltre Iva, Cpa e 12,50 % di rimborso spese generali e oltre spese di Ctp

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice adiva il giudizio esponendo quanto segue. Il 21.02.2009 a Torino la signora S , alla guida della propria Fiat Punto AN<sup>4</sup> assicurata dalla Unipol spa percorreva corso Rosselli con direzione corso Trapani e si apprestava ad impegnare l'intersezione con corso Mediterraneo, quando era urtata da una autovettura Volkswagen che sopraggiungeva dalla stessa direzione e si spostava a sinistra contro la Fiat Punto; nonostante la manovra di emergenza attuata dalla signora Sturchio si verificava la collisione, e in seguito all'urto la Fiat Punto si ribaltava. Il conducente della Volkswagen si dava alla fuga e la targa della vettura rimaneva sconosciuta. All'incidente assistevano alcuni testimoni e interveniva sul posto la Polizia Municipale. Vane erano le richieste di risarcimento per i danni da lesioni rivolte dalla signora Sturchio alla Società Reale Mutua di Assicurazioni, in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

All'udienza di prima comparizione si costituiva la convenuta contestando l'an e il quantum debeatur. Veniva esperita la fase istruttoria, con l'escussione di sei testimoni. Indi, dopo la precisazione delle conclusioni, il gdp tratteneva la causa a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

**Procedibilità dell'azione.** Il verbale della Polizia Municipale Protocollo 2009/ 779 attesta che nelle circostanze indicate in atto di citazione avvenne un sinistro stradale che coinvolse una autovettura Volkswagen, targa ignota, condotta da ignoto. Al fatto assistevano quattro testimoni. E' accertato che gli agenti della Polizia Municipale non ebbero la possibilità di individuare i dati della vettura il cui conducente, secondo le testimonianze, si era dato alla fuga. Venne redatta NdR n. 580/ 09 ai sensi dell'art. 189 CdS contro ignoti.

E' dunque legittima l'evocazione in giudizio dell'impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per il risarcimento dei danni da lesioni personali; l'attrice ha rispettato le procedure di legge, sia nella fase della richiesta stragiudiziale, sia nella proposizione del giudizio.

**An debeatur.** Sul fatto, sono stati escussi sei testimoni, tre dei quali tramite dichiarazione scritta ex art. 257 bis c.p.c. (in quanto due di essi residenti a Taranto, l'altro a Chieti).

E' prodotto il verbale della Polizia Municipale Protocollo 2009/ 779 redatto dagli agenti intervenuti ed è stato acquisito il Modulo di rilievi di incidente stradale corredato dallo Schizzo planimetrico.

Da questa documentazione risulta quanto segue.

Assistevano al sinistro i testi I      ti Marco, P      ti Giuseppe, N      si Stefano i quali non rilasciarono dichiarazioni. e F      i Anna, la quale rilasciò le proprie dichiarazioni qualche giorno dopo, presso gli uffici di sezione.



Il veicolo danneggiante viene indicato come autovettura privata Volkswagen targa ignota, condotto da ignoto.

La signora *S. Loredana* venne trasportata in autoambulanza all'Ospedale Mauriziano.

I rilievi della Polizia Municipale. Decisivi al fine della ricostruzione del fatto sono i rilievi effettuati dagli agenti intervenuti e illustrati dallo "Schizzo planimetrico". In base ai rilievi, è confermata la versione di parte attrice. Risulta che la vettura A dell'attrice si stava immettendo nell'intersezione con corso Mediterraneo e che la vettura B sconosciuta, che aveva la stessa percorrenza e direzione, superava a destra la Fiat Punto, e le tagliava la strada, per svoltare a sinistra nell'intersezione.

Si precisa che non vi è divergenza tra la rappresentazione grafica della manovra illecita compiuta dalla VW di cui allo "Schizzo planimetrico" e la descrizione al capo 3) in atto di citazione: "(...) la Fiat Punto veniva violentemente urtata da un' autovettura VW (...) la quale sopraggiungendo dalla medesima direzione improvvisamente si spostava a sinistra contro il veicolo attoreo e nella corsia occupata da quest'ultimo". Il disegno degli agenti conferma infatti che la VW che procedeva in corso Rosselli, nel superare da destra la Punto, si spostava alla propria sinistra e le tagliava la strada."

#### Le testimonianze

Il teste *Marco N. tti* conferma tutte le circostanze capitolate in atto di citazione. In particolare, dichiara: "(...) posso affermare che la Volkswagen ha urtato la Punto".

Anche il teste *Stefano N. i* confermava i capi attorei sul fatto, in particolare che la Fiat Punto era urtata da un veicolo in fase di sorpasso a destra, come risulta appunto dallo schizzo della P. M. Riferisce il teste Micucci: "La Fiat Punto è stata urtata da un veicolo di cui non conosco marca e modello. Tale veicolo ha urtato la Fiat Punto eseguendo un sorpasso a destra nel mezzo dell'incrocio."

"Da quanto ho potuto vedere la predetta manovra ha causato la collisione, nonostante gli accorgimenti presi dal guidatore della Fiat Punto.

"Sì, in seguito all'urto tra la Fiat Punto e il veicolo non meglio identificato la Fiat Punto si ribaltava."

Il teste Giuseppe P. si dichiara di avere visto soltanto l'automobile dell'attrice che si ribaltava.

La teste Anna R. fornisce una diversa descrizione: ritiene che la vettura ignota si fosse immessa nell'incrocio da una via laterale, da destra rispetto alla Fiat Punto della signora Sturchio, "tagliando la strada alla signora che aveva il verde". Confermava i capi in citazione 2., 3 e 4 sul fatto. E' dunque sostanzialmente confermata anche in questo caso la dinamica già descritta; il fatto che la testimone Raiti, la quale si trovava ad una certa distanza, ferma al semaforo rosso di corso Mediterraneo, abbia erroneamente interpretato la provenienza della VW -che tagliava la strada alla Punto - non è rilevante.

Risulta confermata dalle deposizioni dei testi M. si e P. stti la ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dagli agenti rilevatori; la inesatta percezione della teste Raiti attiene unicamente alla percorrenza del veicolo ignoto, ma non incide sull'attribuzione della responsabilità del sinistro, che anche per la teste Raiti rimane comunque in capo al conducente che "tagliava la strada".

Sul comportamento del conducente della VW la teste ricorda: "

"Ho anche capito che, mentre io e l'altro signore eravamo chini sulla conducente che era raggomitolata tra il sedile e il volante, la persona a bordo dell'altra macchina ne approfittava per dileguarsi; infatti quando ho alzato gli occhi non c'era più". Nel verbale redatto dalla Polizia Municipale, la signora Anna R., operatrice socio sanitaria,

dichiarava anche di aver "constatato che la conducente era una donna in stato confusionale e di aver attivato il 118".

Il teste L            il Luca ispettore della P. M. confermava di aver "presentato denuncia di reato ai sensi dell'art. 189 CdS. Non potevamo svolgere indagini sulla vettura non identificata in quanto appunto non ci era stato fornito neppure il numero di targa. Preciso che dalla procure dopo la nostra denuncia non ci era arrivata alcuna delega per successive indagini".

La teste R        Mariangela, agente scelto della P. M. dichiarava : "Ricordo di aver raccolto le dichiarazioni della protagonista dell'incidente, che quando era venuta in ufficio era ancora turbata e non aveva ancora acquisito le normali condizioni fisiche, ed era accompagnata dal figlio. "

**Responsabilità.** La colpa del sinistro deve essere attribuita al conducente che si era dato alla fuga; questi, secondo i rilievi della P. M., e i testimoni aveva violato le norme del CdS in materia di velocità (art. 141) , cambio di corsia (art. 154) e sorpasso (art. 148) . Risulta dalle deposizioni testimoniali e dai rilievi della P. M. che la attuale attrice procedeva regolarmente in corso Rosselli e si accingeva ad impegnare l'intersezione con semaforo verde per la propria direzione di marcia. Secondo la Suprema Corte, nel caso di scontro tra i veicoli l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e del regolare comportamento di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c. 2 comma. Ad esempio, la Cassazione Civile sez III, sentenza del 22 aprile 2009 n. 9550: "*In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. 2 comma nonché dall'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitar il danno; la prova liberatoria non deve*

necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.

La colpa esclusiva dell'incidente deve pertanto esser attribuita al conducente del veicolo rimasto ignoto. \*

**Nesso eziologico.** Il nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attrice e il sinistro non è contestato; è dimostrato dai referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano, dalle deposizioni testimoniali, ed è riconosciuto nelle perizie mediche di parte.

L'attrice deve essere interamente risarcita.

**Quantificazione del danno.** La quantificazione del danno è stata concordata tra le parti nella misura risultante dalla perizia medico legale della Società Reale Mutua, che stima il danno biologico permanente nel 3-4 % con itp di 20 gg. a parziale massima e 20 gg. parziale minima.

Pertanto, il danno subito dall'attrice, con valutazione equitativa, viene quantificato come segue, sulla base delle tabelle relative all'art. 139 D. Lgs 209/ 2005 aggiornate dal D. M. del 27. 05. 2010 in relazione a persona di anni 52 alla data dell'incidente.

Invalidità biologica del 4. % per postumi di trauma distorsivo del rachide cervicale e di lesione traumatica alla spalla sinistra € 3.039, 14, itp parziale al 50 % per 20 giorni a € 22, 00 al giorno : € 440,00

itp parziale al 25 % per 20 giorni a € 11, 00 al giorno : € 220, 00


In totale il danno biologico ammonta a € 3.699, 14.

**Danno morale:** la sentenza n. 26972 dell'11.11.2008 delle Sezioni Unite della Cassazione ha stabilito che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente ma senza duplicazioni; deve pertanto ritenersi non più praticabile la prassi di liquidare in

caso di lesioni alla persona sia il danno morale sia quello biologico. "Dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. "Pertanto, pur non essendo risarcibile un danno morale che si affianchi al danno biologico, è necessario procedere ad una adeguata personalizzazione di quest'ultimo, che tenga conto della specificità dei singoli casi in esame.

L'attuale attrice ha subito un evento particolarmente traumatico, anche perché alla collisione era seguito il ribaltamento della sua autovettura. Secondo la teste Anna R. che l'aveva soccorsa, si trovava in stato confusionale. Ricorda la teste F. Mariangela, agente scelto della P. M. che alcuni giorni dopo l'incidente, "la signora Loredana St., quando era venuta in ufficio era ancora turbata e non aveva ancora acquisito le normali condizioni fisiche, ed era accompagnata dal figlio. "La signora St. è dunque, oltre a patire di sofferenza fisica e morale - da considerarsi provata, in un soggetto che subisce lesioni personali- e in questo caso particolarmente accentuata - ha dovuto sottoporsi ad una pluralità di adempimenti - controlli medici, esami, ciclo di terapie riabilitative - tali da condizionare per un non breve periodo la sua quotidiana esistenza, per quanto riguarda le attività lavorativa, familiare e sociale. In particolare, risulta in atti che la signora St. o esercita la professione di aiuto cuoca, per cui l'evento traumatico e le sue conseguenze possono ripercuotersi negativamente sullo svolgimento di tale attività.

Pertanto la personalizzazione del danno biologico viene attuata con la liquidazione di una percentuale del suo complessivo ammontare pari a un terzo, trattandosi di micro permanenti, pari ad € 1.233, 04



(Si precisa che non viene applicato il disposto dell'art. 139 c. 3 D. Lgs 209/ 2005 in quanto tale norma va riferita soltanto alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico relazionale; inoltre all'epoca della sua emanazione era pacifica l'autonoma risarcibilità del danno morale).

Il danno biologico personalizzato pertanto è liquidato in € 4.932, 18.

Questo importo deve essere rivalutato in base agli indici Istat dalla data del D. M. di aggiornamento, il 27. 05. 2010, alla data di deposito della sentenza. Alla somma ante rivalutazione devono essere aggiunti gli interessi, liquidati al tasso legale vigente.

Spese mediche. E' prodotto il calendario delle sedute di rieducazione funzionale ma non vi è documentazione della relativa spesa né di altre spese per visite mediche, per farmaci, per cure.

Spese per la Ctp E' prodotta la relazione medico legale di parte attrice, a firma del dr. Marco Bertino, in data 03. 06. 2009 e l'attrice chiede il rimborso della spesa di € 130, 00. Tuttavia, non è prodotta la ricevuta fiscale, neppure sotto forma di proposta, e per questo motivo la domanda non può essere accolta.

Spese legali stragiudiziali.

Secondo la sentenza della Cassazione Civile Sezioni Unite n. 26973/ 2008 "anche le spese relative all'assistenza tecnica stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale conseguente all'illecito secondo il principio della regolarità causale" e devono pertanto essere rimborsate. . "Si dispone dunque che le spese per la difesa stragiudiziale vengano rimborsate all'attrice nella misura di € 500, 00 oltre Iva e Cpa

Spese legali. Secondo il disposto dell'art. 91 cpc devono essere poste a carico della società convenuta le spese legali dell'attrice, che si liquidano come da nota depositata

in complessivi € 2.612, 80 per onorari, diritti e spese, oltre il rimborso spese generali del 12, 50 % applicato come per legge, oltre Iva e Cpa sull'imponibile.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc.

PQM

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

- respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
- accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente sconosciuto di veicolo rimasto ignoto nel sinistro per cui è causa

Accoglie le domande proposte da S. Loredana, e per l'effetto condanna la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante Dominici dr. Francesco Giorgio, a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni da lesioni personali, la somma di € 4.932, 18 oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in motivazione

condanna la medesima convenuta a rimborsare a Sturchio Loredana le spese legali stragiudiziali, che liquida in complessivi € 500, 00 oltre Iva e Cpa sull'imponibile e a pagare le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.612, 80 per onorari, diritti e spese, oltre il rimborso spese generali del 12, 50 % come per legge, oltre Iva e Cpa sull'imponibile.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Torino 04. 10. 2010

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea  
CANCELLIERE 83



Il giudice di pace

dr.ssa Laura Ferraro

*[Handwritten signature]*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Torino, il 05/10/2010

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea  
CANCELLIERE 83

